

## La “motivazione rafforzata” e il nuovo articolo 7 dello Statuto: tra obbligo di prova e diritto di difesa.

Nota a CGT I grado di Prato, Sez. II, 8 gennaio 2026, n. 6.

Il presente contributo analizza la sentenza 6/2026 della Corte di Giustizia di I grado di Prato, soffermandosi sulla portata applicativa delle recenti riforme in tema di obbligo di motivazione e, di riflesso, in tema di onere della prova. L'intervento si propone di approfondire la declinazione della “motivazione rafforzata” ex art. 7 dello Statuto in relazione al divieto di motivazione integrata o sostituita e al contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 6 bis dello Statuto. Si discute inoltre circa la portata della riforma nell'art. 7 e sulla valenza del riferimento ai “mezzi di prova”, i quali sono condizione di validità sostanziale dell'atto emesso dall'Amministrazione. Parallelamente viene esaminato, sulla base della sentenza, il rigore valutativo richiesto all'Amministrazione finanziaria ai sensi del recente art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/1992, evidenziando come la prova presuntiva dell'inesistenza oggettiva debba qualificarsi come “circostanziata e puntuale” per superare il vaglio di legittimità. Si evidenzia l'autonomia di tale norma rispetto al Codice civile simbolo di una progressiva indipendenza del settore tributario testimoniata anche dal nuovo art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. L'analisi potrebbe essere riassunta nell'enunciazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, giacché nel caso di specie la Corte si esprime nel senso che l'“inesistenza formale” di un fornitore – la mancanza di utenze o di sede fisica – non è sufficiente se il contribuente dimostra l'operatività concreta. Secondo il Collegio, infatti, il superamento della soglia probatoria dipende dalla capacità degli indizi dell'Ufficio di resistere alla prova contraria basata su dati oggettivi, come flussi di personale o documentazione extra contabile. L'auspicato obiettivo del contributo è evidenziare come il giudice tributario stia progressivamente elevando lo standard di prova richiesto all'Amministrazione in ossequio ai dettami normativi, trasformando il processo da mero controllo di legittimità formale a un pieno sindacato sul merito della pretesa e offrire spunti di riflessione sull'attuale equilibrio tra poteri istruttori e garanzie del contribuente.